



Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 10353 del 08/01/2026

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
Settore 8 "Competitività"

Autorità di Gestione
CSR Calabria 2023-2027
Ing. Giuseppe Iiritano

OGGETTO: CSR CALABRIA 2023-2027 - **Risposta alle FAQ** relative al DDG N°. 13794 DEL 30/09/2025 e sue modifiche e integrazioni (BANDO OLIVICOLO) "": Programma Strategico della PAC 2023-2027- Complemento Strategico Regionale della Calabria, DGR n. 738 del 28.12.2022– Approvazione dell'Avviso Pubblico "Intervento SRD01 INVESTIMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL COMPARTO OLIVICOLO" e presentazione domande di sostegno"

Al fine di pubblicare le FAQ pervenute in riferimento al DDG in oggetto, con la presente si trasmettono in allegato le proposte di risposta ai quesiti di che trattasi.

Allegato: Elenco n.4 FAQ (quarto blocco)

Il Dirigente di Settore
Dott. Agr. Francesco Chiellino



Francesco Chiellino
Regione Calabria
08.01.2026 10:16:41
GMT+01:00

VISTO PER LA PUBBLICAZIONE
L'AUTORITA' DI GESTIONE
Del CSR Calabria 2023-2027

Ing. Giuseppe Iiritano
giuseppe.iiritano
08.01.2026
12:09:44
GMT+01:00





Finanziato dall'Unione europea



PIANO STRATEGICO DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



CSR CALABRIA 2023 - 2027

Elenco n. 4 FAQ (quarto blocco)
(Frequently Asked Questions)

Programma Strategico della PAC 2023-2027 - Complemento Strategico Regionale della Calabria "Intervento SRD01 - INVESTIMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL COMPARTO OLIVICOLO"

1 - D: L'IMPORTO AGGIUNTIVO PER SOSTEGNO DEDICATO (esempio a pag. 15: euro 2.090,00), NEI COSTI STANDARD, RIGUARDA IL PALO TUTORE DELLA PIANTA, OPPURE IL SOSTEGNO COMPLETO ANCHE PER I TUBI DI IRRIGAZIONE E NEL CASO DI SUPER INTENSIVO ANCHE I PALI DI SOSTEGNO LUNGO I FILARI? IL PALO TUTORE PER LE PIANTINE E' COMPRESO NELL'IMPIANTO BASE PER QUANTO RIGUARDA I COSTI STANDARD QUINDI NEI 5.060,00 euro per l'olivo allevato a vaso con pendenza <15% ?

1 - R: **L'importo aggiuntivo per "sostegno dedicato" riguarda esclusivamente l'impianto irriguo. Nel costo standard previsto tutte le voci di spesa risultano ricomprese. A parte potranno essere aggiunti gli ulteriori lavori quali "scasso" e "shelter"**

2 - D: E' POSSIBILE AVERE LE MAPPE GIA' GEOREFERENZIATE PER L'ATTITUDINE OLIVICOLA DELLA PROVINCIA DI CROTONE?

2 - R: **La georeferenziazione relativa all'impianto proposto deve essere prodotta da progettista ed è inerente all'esatta localizzazione delle opere da realizzare.**

3 - D: Se un'azienda ha appezzamenti confinanti su cui sono presenti sia uliveti che seminativi, la recinzione deve essere destinata solo agli uliveti chiudendo più perimetri o può essere estesa anche ai seminativi chiudendo un solo perimetro per diminuire i costi?

3 - R: **La recinzione deve essere effettuata esclusivamente lungo il perimetro degli oliveti oggetto di intervento. Non è ammesso includere superfici non coinvolte nel progetto (es. seminativi confinanti) con la sola finalità di ridurre i costi. Ogni tratto di recinzione finanziato deve essere strettamente necessario alla funzione di protezione dell'impianto olivicolo ammesso a sostegno.**

4 - D: in reazione alla pubblicazione del nuovo decreto di rettifica, si chiede se le foto georeferenziate dei lavori da realizzare sono valide se fatte in data successiva al 30/09/2025 oppure è necessario allegare nuove foto geo con data aggiornata e successive al 3/12/2025?

4 - R: **Il decreto di rettifica non introduce modifiche relative alla documentazione fotografica georeferenzata richiesta per la presentazione della domanda. Pertanto, le foto georeferenziate già acquisite in data successiva al 30/09/2025 restano pienamente valide e non è necessario**



Finanziato dall'Unione europea



PIANO STRATEGICO DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



produrre nuove immagini con data successiva al 18/12/2025, salvo casi particolari in cui sia il richiedente stesso a voler documentare variazioni intervenute dopo la data delle foto già disponibili

5 - D: in riferimento a quanto in oggetto, si chiede di sapere se, nell'ambito dell'Avviso pubblico 'Intervento SRD01 – Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole del comparto olivicolo', le spese sostenute per studi di fattibilità e più in generale per attività propedeutiche alla predisposizione della domanda di sostegno possano essere considerate ammissibili. Si chiede inoltre, qualora tali spese rientrassero tra quelle eleggibili, di specificare entro quale percentuale rientrino le stesse.

5 - R: **SPESE TECNICHE E SPESE GENERALI COLLEGATE AGLI INVESTIMENTI come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Per la modalità di calcolo delle spese tecniche e delle spese generali e per le percentuali massime richiedibili si rimanda all'Allegato 1 al bando. (cfr. paragrafo 21 – Spese tecniche e spese generali)**

6 – D: Con la presente si chiede un chiarimento in merito alla corretta imputazione delle spese generali e tecniche previste dall'Allegato 1 – Spese generali (rif. decreto del 03/12/2025).

Nel caso specifico, il beneficiario intende affidare a una società di consulenza con codice ATECO secondario 702209 la gestione di:

- studio di fattibilità e gestione istruttoria;
- attività tecnico-professionali svolte da un tecnico abilitato (Agronomo, Perito Agrario, ecc.), incaricato dalla società di consulenza.

Il tecnico addebiterà le proprie prestazioni alla società di consulenza, la quale fatturerà a sua volta al beneficiario l'importo complessivo (quota fattibilità + quota tecnica svolta dal professionista). Premesso quanto sopra SI DOMANDA se la spesa complessiva che la società di consulenza fatturerà al beneficiario sia interamente ammissibile, sempre nel rispetto dei limiti e delle condizioni relative all'allegato 1.

6 – R: **Sì. L'importo complessivo fatturato dalla società di consulenza è ammissibile come spesa generale, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti previsti dall'Allegato 1 del bando. In particolare: le spese per consulenze rientrano tra le spese generali ammissibili; le attività tecnico-professionali devono essere svolte da professionisti abilitati e regolarmente iscritti agli Ordini/Collegi competenti; l'importo complessivo deve rispettare i limiti percentuali e gli importi massimi previsti dall'Allegato 1; la società di consulenza deve garantire la tracciabilità e la corretta documentazione delle prestazioni svolte, comprese quelle affidate al tecnico incaricato. Pertanto, la fattura unica emessa dalla società di consulenza è ammissibile al contributo, senza necessità di fatturazione diretta del professionista al beneficiario**

7 – D: Il conto corrente del beneficiario deve essere un conto corrente dedicato? Deve essere presente sul fascicolo aziendale?

7 - R: **No. L'Avviso SRD01 non richiede l'apertura di un conto corrente dedicato. Il beneficiario può utilizzare un unico conto corrente ordinario, purché intestato allo stesso soggetto che presenta la domanda di aiuto e conforme. E' inoltre obbligatorio che il conto corrente sia presente e validato nel fascicolo aziendale.**

8 - D: Considerando che l'intervento di rinfittimento implica l'aggiunta di nuove piante su una superficie preesistente, e che l'UCS è definita in €/ha, si chiede di chiarire la corretta metodologia di quantificazione del costo da inserire nel quadro economico (come richiesto al Paragrafo 17.2 e



Finanziato dall'Unione europea



PIANO STRATEGICO DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



10 dell'Avviso al fine di garantire la congruità della spesa ed evitare problemi istruttori: È corretto applicare l'Unità di Costo Standard (UCS) relativa agli impianti (ad esempio, l'UCS di Impianto base "fino a 389 pp/ha") anche per gli interventi di rinfittimento?

8 - R: No. L'Unità di Costo Standard (UCS) prevista per i nuovi impianti non è applicabile agli interventi di rinfittimento. Tale operazione dovrà essere proposta e rendicontata a costi reali.

9 - D: Per quando riguarda il punteggio in autovalutazione, il sistema, se seleziono coltivatore diretto e datore di lavoro agricolo, mi da un totale di 12 punti, andando a sommare le due casistiche sul totale massimo di 25 punti. E' corretto oppure è riconosciuto solo uno dei due, e quindi viene decurtato il punteggio in autovalutazione minore ottenendo quindi in questo caso solo il punteggio maggiore del coltivatore diretto, e quindi, 8 punti?

9 - R: No. Il punteggio è cumulabile.

10 - D: per l'agricoltura biologica bisogna già avere le superfici in bio certificate dall'ente di certificazione, oppure si ha la possibilità di effettuare una notifica all'ente di certificazione al 31/12/2025, oppure, si può presentare anche una dichiarazione di impegno a seguire i principi dell'agricoltura biologica?

10 - R: Ai fini del riconoscimento del punteggio, le superfici devono risultare già assoggettate al regime di agricoltura biologica, mediante notifica all'organismo di controllo e certificazione e registrazione nel SIAN, alla data prevista dal bando

11 - D: se ad oggi sul fascicolo aziendale ho la conduzione di un terreno sul quale andrò a richiedere l'intervento di un nuovo impianto olivicolo ed il contratto mi scadrà tra 2 anni, devo già da ora rinnovare il contratto di fitto?

11 - R: Per gli interventi di nuovo impianto olivicolo, il richiedente deve garantire la disponibilità giuridica del terreno per l'intera durata degli impegni previsti dal bando, che decorrono dalla data di presentazione della domanda di aiuto, ovvero 7 anni.

12 - D: nel caso in cui richiedo l'installazione di frangivento per parte dell'azienda, ed andrò ad installare anche un nuovo impianto, la recinzione è prevista solo per il nuovo impianto, oppure, potrò andarla a fare anche di lato al frangivento, in modo tale da precludere il passaggio di animali selvatici (cinghiali, etc.)?

12 - R: NO, la recinzione deve essere funzionale e pertinente esclusivamente al nuovo impianto.

13 - D: come macchine ed attrezzature, per quando riguarda la minima lavorazione, la trincia è riconosciuta? mentre per il punteggio acquisto di macchinari e/o attrezzature che riducano le emissioni di gas climalteranti e/o che riducano le quantità di principi attivi utilizzati nella difesa, attrezzature per il sequestro delle emissioni di ammoniaca, quali macchinari e/o attrezzature sono riconosciute? per entrambi i casi c'è bisogno del brevetto?

13 - R: - Non è richiesto il brevetto ma deve essere dimostrato dalla scheda tecnica l'effettiva riduzione dei principi attivi utilizzati rispetto alle attrezzature tradizionali.

14 - D: il rifacimento della strada deve interessare solo il terreno oggetto di nuovo impianto, oppure il terreno che consente l'accesso al nuovo impianto?

14 - R: Il rifacimento o la realizzazione della strada può interessare anche il terreno che consente l'accesso al nuovo impianto, purché l'intervento sia strettamente funzionale e indispensabile alla realizzazione e alla gestione del nuovo impianto olivicolo.

15 - D: l'iscrizione come coltivatore diretto o come datore di lavoro, deve essere antecedente di tot anni come era previsto per il bando di primo insediamento?

15 - R: È sufficiente che la qualifica risulti regolarmente posseduta e valida alla data di presentazione della domanda.



Finanziato dall'Unione europea



PIANO STRATEGICO DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



16 - D: se ad oggi sul fascicolo ho 10 ettari di seminativo e zero di uliveto, l'azienda deve già possedere i 2 ettari minimi oppure può ad esempio fare il nuovo impianto sui 10 ettari e quindi poi andare a possedere i 2 ettari minimi di uliveto?

16 - R: **Il requisito della superficie minima di 2 ettari può essere raggiunto attraverso la realizzazione del nuovo impianto olivicolo oggetto dell'intervento**

17 - D: vorrei sapere dove trovare le carte attitudinali e areali per quanto riguarda le superfici congruenti con pendenza <21%

17 - R: **Le carte attitudinali e areali, comprensive delle informazioni sulla pendenza delle superfici, sono reperibili attraverso le seguenti fonti ufficiali richiamate o coerenti con il bando: Carta dei Suoli della Calabria e relativa Monografia pedologica, accessibili tramite il link indicato nel bando, che consentono l'inquadramento territoriale e pedologico delle superfici; Cartografia GIS regionale (DEM – Modello Digitale del Terreno), utilizzata per la derivazione delle classi di pendenza;**

Fascicolo aziendale SIAN, che riporta le informazioni di pendenza associate alle particelle catastali sulla base dei modelli digitali disponibili.

Ai fini istruttori, la verifica della pendenza < 21% avviene prioritariamente sulla base della cartografia ufficiale e dei dati SIAN.

In caso di incongruenze evidenti, è possibile supportare la verifica con documentazione tecnica di dettaglio, che sarà valutata in fase istruttoria.

18 - D: come faccio a capire se un terreno è idromorfo? c'è un elenco dei sottosistemi pedologici riferiti alla monografia presenta sulla carta dei suoli recuperabile dal link presente sul bando oppure bisogna andarli ad analizzare singolarmente?

18 - R: **Un terreno è considerato idromorfo se ricade in sottosistemi pedologici classificati come idromorfi all'interno della Carta dei Suoli e della relativa Monografia pedologica, consultabili tramite il link indicato nel bando.**

19 - D: nella compilazione della domanda come AZIENDA INDIVIDUALE alla sezione intervento al momento di procedere genera un errore, che qui riporto:

"L'importo minimo per ciascuna operazione di investimento è di 200.000,00 e l'importo massimo di spesa ammissibile è di 3.000.000,00"

essendo come da punto CR08 del capitolo condizioni di ammissibilità degli investimenti, si chiedono delucidazioni in merito

19 - R: **Si conferma che, per le aziende individuali, restano validi i limiti di investimento previsti dal bando e non quelli indicati dal messaggio di errore generato dal sistema. In tali casi, è opportuno segnalare l'anomalia all'assistenza tecnica affinché venga corretta.**

20 - D: In merito ai titoli di proprietà delle aree/strutture oggetto dell'investimento o titoli di disponibilità debitamente registrati, da cui si evince la disponibilità dei fondi per 7 anni dalla data di presentazione della domanda oltre all'affitto è valido anche il contratto di comodato gratuito debitamente registrato ?

20 - R: **È ammesso l'utilizzo del contratto di comodato gratuito quale titolo di disponibilità delle aree e/o strutture oggetto dell'investimento, purché il contratto sia regolarmente registrato, conforme alla normativa vigente e non contenga clausole di recesso anticipato ai sensi dell'art. 1809 del Codice Civile. Il contratto deve inoltre garantire la disponibilità del bene per un periodo minimo di almeno 7 anni dalla data di approvazione della domanda di sostegno, assicurando così il rispetto del vincolo di destinazione previsto dal bando.**



Finanziato dall'Unione europea



PIANO STRATEGICO DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



21 - D: 1. Ai fini dell'attribuzione del punteggio in riferimento alle varietà utilizzate per un nuovo impianto, c'è una superficie minima da considerare o può valere anche per una superficie di 2000 metri?

21 - R: **L'intervento minimo deve essere effettuato su una superficie minima di 2 ha, e per ottenere il punteggio relativo alle varietà utilizzate l'intero impianto deve essere realizzato con la cultivar prevista dal criterio.**

22 - D: 2. È possibile ipotizzare un nuovo impianto in una porzione pianeggiante di una particella ampia che ha una pendenza media del 23%? (La particella è di circa 5 ettari, con pendenza media del 23% - investimento su 1 ettaro pianeggiante della stessa senza procedere con frazionamento).

22 - R: **Nel caso di superfici con pendenza maggiore del 21% sono ammissibili nuovi impianti a condizione che siano presenti terrazzamenti o il cui progetto preveda comunque la meccanizzazione dei processi produttivi.**

23 - D: Per lavori come recinzioni, capofossi e scoline, è prevista la possibilità di farli rientrare tra i lavori eseguiti in economia?

23 - R: **Sì, vedasi risposta FAQ n 18 TERZO BLOCCO del 05.01.2026**

24 - D: Nel caso in cui il Piano Attuativo (PA) preveda la recinzione dell'intero fondo, ma uno dei lati confini con una scarpata naturale che rende l'installazione difficile o impraticabile, si può comunque procedere con una recinzione parziale? Nello specifico, la recinzione su quel lato limiterebbe lo spazio utile per il passaggio dei mezzi agricoli durante le lavorazioni, compromettendo l'operatività del fondo. Una recinzione incompleta, che non garantisce la chiusura totale dell'area, potrebbe comunque essere considerata conforme al piano?

24 - R: **NO, la recinzione richiesta a finanziamento, per essere funzionale deve garantire l'effettiva protezione del nuovo impianto.**

25 - D: 1) cosa è previsto per la realizzazione della recinzione perimetrale a costo standard.

25 - R: **La recinzione deve avere come minimo le seguenti caratteristiche: pali di castagno aventi diametro in testa di 80÷100 mm, posti alla distanza di 3 m e con altezza minima fuori terra di 1,2 m, portanti strutture di delimitazione; in opera, compresi accessi, passaggi e ogni altro onere: con 4 ordini di filo d'acciaio spinato.**

26 - D: 2) quali sono le cultivar calabresi da utilizzare per i nuovi impianti.

26 - R: **Per i nuovi impianti olivicoli sono ammissibili le cultivar tradizionali e autoctone della Calabria, coerenti con i disciplinari regionali e iscritte nel Registro Nazionale con le produzioni DOP/IGP riconosciute. Qualora le varietà di olive autoctone calabrese non siano presenti negli elenchi dei circuiti di certificazione volontaria delle piante certificate QVI/O UE, è possibile utilizzare, in deroga, materiale vivaistico CAC relativo a varietà autoctone calabresi iscritte nel registro nazionale delle varietà delle piante da frutto, istituito con D.Lgs 124 del 25 giugno 2010.**

27 - D: Nel paragrafo 7 del bando ("Investimenti: tipologia degli interventi ammissibili e condizioni di ammissibilità"), al punto 10, è indicata l'ammissibilità della realizzazione di strade, piazzali, dreni, capofossi e recinzioni riferiti esclusivamente a nuovi impianti, come completamento di un intervento di miglioramento principale (entro il limite del 20% dell'investimento).

Si chiede di meglio precisare se tali interventi accessori (strade, piazzali, recinzioni) sono o non sono ammissibili anche per progetti di investimenti quali: espianto e reimpianto di oliveti e/o di riqualificazione di impianti esistenti.

27 - R: **Sì. Gli interventi accessori quali strade, piazzali, dreni, capofossi e recinzioni sono ammissibili anche nell'ambito di progetti di espianto e reimpianto e di riqualificazione di**



Finanziato dall'Unione europea



PIANO STRATEGICO
DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



impianti olivicoli esistenti, purché costituiscano completamente funzionale di un intervento principale ammissibile. Il riferimento ai “nuovi impianti” contenuto nel Paragrafo 7, punto 10, deve essere interpretato in senso funzionale e non esclusivo, ricomprendendo anche: interventi di reimpianto, che di fatto configurano un nuovo impianto sul medesimo appezzamento; interventi di riqualificazione strutturale dell’oliveto, quando comportano un miglioramento sostanziale dell’assetto produttivo e dell’accessibilità. Resta fermo che: tali opere devono essere strettamente connesse e necessarie all’intervento principale; non possono essere realizzate come interventi autonomi; il loro costo complessivo non può superare il 20% dell’investimento totale ammissibile; devono essere adeguatamente motivate nel Piano di Sviluppo Aziendale (PSA).

28 - D: Si chiede se sia possibile programmare un nuovo impianto di olivo qualora il terreno ricada al di fuori delle aree vocate per come individuate dalla carta di Attitudine all'olivicoltura derivata dalla Carta dei Suoli della Regione Calabria (DGR 363/2012).

28 - R: **Sì. È possibile programmare un nuovo impianto di olivo anche su terreni ricadenti al di fuori delle aree vocate individuate dalla Carta di Attitudine all'olivicoltura. Tale condizione non costituisce un requisito di ammissibilità dell'intervento. Tuttavia, in questi casi, non è riconoscibile il punteggio premiale previsto per gli impianti realizzati in aree vocate. Il nuovo impianto resta quindi ammissibile a finanziamento, ma non concorre all'attribuzione del punteggio legato alla localizzazione in aree a vocazione olivicola.**

29 - D: È consentito realizzare interventi di demolizione e/o ricostruzione di un fabbricato destinato a stoccaggio, deposito e vendita dell’olio, prevedendo anche un aumento della superficie coperta, purché nel pieno rispetto della normativa urbanistica comunale vigente nell’area in cui è situato il fabbricato oggetto dell’intervento?

29 - R: **No. Il bando ammette esclusivamente interventi di ristrutturazione, miglioramento o messa a norma di fabbricati esistenti destinati alla lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti derivanti dalla produzione olivicola.**

30 - D: Per quanto riguarda interventi di costruzione e/o ristrutturazione, si evidenzia che, facendo riferimento al Prezzario Regionale LL.PP. vigente, il costo al metro quadro risulta superiore rispetto a quanto previsto nella “Tabella 39 – Costruzioni” dei costi standard.

Si chiede pertanto se sia possibile applicare il prezzario regionale ai fini del calcolo della spesa ammissibile, anche qualora questo comporti un costo al metro quadro più elevato, così come già avvenuto in precedenti procedure (Bando annualità 2024 – Misura 04 – Intervento 4.1.1 “Investimenti nelle aziende agricole”).

30 - R: **No, per le tipologie di intervento per le quali l’Avviso prevede l’applicazione delle Unità di Costo Standard (UCS), e in particolare per le costruzioni e ristrutturazioni ricomprese nella Tabella 39 – Costruzioni, la spesa ammissibile deve essere determinata esclusivamente sulla base dell’UCS**

31 - D: Nel caso di domande individuali, le aziende devono detenere una superficie minima — nuova o costituita da oliveti da ristrutturare — non inferiore a 2 ettari.

Si chiede se, nel caso di più tipologie di investimento presentate nella stessa domanda (ad esempio: nuovo impianto + ristrutturazione), tale limite di superficie debba essere rispettato per ciascun singolo intervento oppure possa essere considerato cumulativamente sull’intera superficie aziendale interessata dal progetto.



Finanziato dall'Unione europea



PIANO STRATEGICO
DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



31 - R: Il requisito della superficie minima di 2 ettari deve essere verificato con riferimento complessivo al progetto presentato e non per ciascuna singola tipologia di intervento. Pertanto, nel caso di una domanda che comprenda più interventi (es. nuovo impianto + ristrutturazione), è sufficiente che la somma delle superfici olivicole interessate dagli interventi ammissibili sia pari ad almeno 2 ettari, anche se ciascun intervento, singolarmente considerato, insiste su una superficie inferiore.

32 - D: Nel caso di un'azienda che intenda effettuare l'acquisto di terreni (nel limite massimo del 10% del valore complessivo dell'investimento ammissibile) e, contestualmente, realizzare interventi di miglioramento fondiario quali la realizzazione di un nuovo impianto olivicolo. Si chiede quali siano i documenti specifici da allegare per l'acquisto affinché l'intervento risulti ammissibile.

32 - R: Ai fini dell'ammissibilità della spesa per l'acquisto di terreni, il beneficiario deve allegare l'atto pubblico di compravendita notarile regolarmente registrato e trascritto, dal quale risulti: l'identità del venditore e dell'acquirente (beneficiario); l'esatta individuazione catastale dei terreni acquistati; il prezzo di acquisto effettivamente sostenuto; la data dell'atto, successiva alla presentazione della domanda (salvo diverse disposizioni del bando). L'atto notarile costituisce il documento essenziale e probante per dimostrare il trasferimento della proprietà e l'importo della spesa sostenuta, ai fini della rendicontazione e del riconoscimento del contributo, nel rispetto del limite massimo del 10% dell'investimento ammissibile. Resta fermo che: i terreni acquistati devono essere funzionali e direttamente connessi agli investimenti previsti (es. nuovo impianto olivicolo); devono essere inseriti nel fascicolo aziendale del beneficiario; devono essere rispettate tutte le ulteriori condizioni di ammissibilità previste dall'Avviso.

33 - D: Nel caso di rinfittimento di oliveti esistenti, è possibile attribuire il punteggio previsto alla voce "P02 - Comparti produttivi oggetto di intervento"? Ad esempio, se nel rinfittimento vengono utilizzate piante appartenenti a cultivar calabresi, si possono assegnare i 10 punti previsti?

33 - R: Sì, nel caso di rinfittimento di oliveti esistenti è possibile attribuire il punteggio previsto alla voce "P02 - Comparti produttivi oggetto di intervento", a condizione che si intervenga su una superficie olivetata con cultivar calabresi

34 - D: Si chiede in riferimento ai Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti irrigui se in presenza di bocchette autorizzate regolarmente dal consorzio di bonifica per nuovi impianti irrigui in azienda in cui non è presente alcun impianto irriguo, oltre al progetto di nuovo impianto sia necessaria la relazione tecnica di impatto ambientale?

34 - R: Sì. La presenza di bocchette regolarmente autorizzate dal Consorzio di bonifica non esonera dalla produzione della relazione tecnica di impatto ambientale, qualora l'intervento configuri la realizzazione di un nuovo impianto irriguo ai sensi dei criteri di ammissibilità dell'Avviso.

35 - D: in riferimento l'intervento SRD01- riguardante gli investimenti nelle aziende agricole del comparto olivicolo, mi servirebbe sapere se gli investimenti per le agricole associate riguardano ESCLUSIVAMENTE le cooperative e le OP oppure possono essere ammesse a finanziamento anche le associazioni temporanee di imprese e le Reti di imprese? Sono ammissibili a finanziamento interventi di adeguamento e miglioramento del processo di lavorazione e stoccaggio e confezionamento di frantoi aziendali utilizzati anche per lavorazione per conto terzi? Questo in un'ottica di migliorare il servizio ad aziende del territorio disponibili ad entrare in un percorso di filiera.



Finanziato dall'Unione europea



PIANO STRATEGICO
DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



35 - R: Gli investimenti in forma associata sono ammessi esclusivamente per: Cooperative agricole, Organizzazioni di Produttori (OP) del comparto olivicolo. Non sono ammesse a finanziamento Associazioni Temporanee di Imprese (ATI), ATS o Reti di imprese, in quanto non rientrano tra i beneficiari espressamente previsti dall'Avviso.

Sì. Sono ammissibili gli interventi di adeguamento, miglioramento e innovazione dei frantoi aziendali, inclusi lavorazione, stoccaggio e confezionamento, anche qualora il frantoio svolga lavorazioni per conto terzi, purché: la produzione aziendale resti prevalente; la quota di prodotto di provenienza extra-aziendale sia inferiore al 50% del totale lavorato; l'investimento sia coerente con il Piano di Sviluppo Aziendale e finalizzato al miglioramento della competitività e del servizio, anche in un'ottica di filiera territoriale. L'attività conto terzi è quindi ammessa come complementare e funzionale allo sviluppo del comparto olivicolo locale.

36 - D: con la presente si chiede conferma che, nell'ambito del bando in oggetto, in riferimento al punto 11 dell'art 7. INVESTIMENTI: TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA', la ristrutturazione di un fabbricato categoria D10 da adibire a deposito olio, possa avvenire tramite demolizione e ricostruzione su stesa sagoma con presentazione di semplice SCIA, come già verificato presso ufficio tecnico comunale di riferimento.

Questa soluzione, prevista dalla legge, consentirebbe al richiedente un notevole risparmio di tempo e di costi di realizzazione rispetto alla ristrutturazione tradizionale.

Inoltre:

E' ammessa realizzazione di strada e piazzale a servizio del fabbricato di cui al punto 11 dell'art 7. INVESTIMENTI: TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' del bando?

36 - R: NO, non è ammessa la demolizione e ricostruzione, la realizzazione di opere accessorie deve essere strettamente funzionale e connessa al miglioramento proposto.

37 - D: Nel paragrafo 15 – Criteri di selezione e punteggio minimo, e in particolare nel criterio P03 – Localizzazione territoriale degli investimenti, è previsto un punteggio aggiuntivo per gli interventi localizzati nei territori comunali di riferimento di una o più produzioni certificate.

Si chiede cortesemente:

Qual è il documento ufficiale di riferimento che elenca i comuni calabresi riconosciuti come territori di produzione certificata olivicola, ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal criterio P03? Si conferma che tale punteggio è distinto da quello previsto per le aziende agricole già in possesso di certificazione DOP/IGP, e che per il criterio P03 è sufficiente che l'intervento ricada in un comune incluso nei disciplinari ufficiali, indipendentemente dalla certificazione dell'azienda?

in merito invece agli investimenti non ammissibili su superfici aventi pendenza maggiore del 21% si esplicita quanto segue:

Qualora in fascicolo SIAN riporti sulle superfici una pendenza maggiore del 21%, ma tale informazione, anche ad occhio nudo si rivelasse un errore palese di sistema, è possibile allegare foto georeferenziate attestanti l'altimetria dei punti e rilievo altimetrico con calcolo analitico di quote, pendenze e dislivelli per smentire l'informazione errata? (Sappiamo infatti che il SIAN si basa su modelli digitali generalizzati, suscettibili di errori altimetrici, mentre il rilievo diretto sul terreno restituisce dati più accurati e aderenti alla realtà)

37 - R: Il documento ufficiale di riferimento è costituito dai disciplinari di produzione delle DOP/IGP olivicole riconosciute, nei quali sono elencati i comuni ricadenti nei territori di produzione certificata.



Finanziato dall'Unione europea



PIANO STRATEGICO DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



Si conferma che il punteggio P03 è distinto da quello previsto per le aziende già in possesso di certificazione DOP/IGP e che, ai fini della sua attribuzione, è sufficiente che l'intervento ricada in un comune incluso nei disciplinari ufficiali, indipendentemente dal possesso della certificazione da parte dell'azienda. In caso di pendenza superiore al 21% indicata nel fascicolo SIAN ma non rispondente allo stato reale dei luoghi, è possibile allegare documentazione tecnica alternativa (rilievi altimetrici, calcoli analitici e foto georeferenziate) idonea a dimostrare l'errore del dato SIAN, che sarà oggetto di valutazione istruttoria.

38 - D: Nel caso di superfici con pendenza maggiore del 21% è ammissibile la potatura ?

38 - R: **Sì, nel caso di superfici con pendenza maggiore del 21% la potatura di riforma è ammissibile, purchè sia finalizzata alla meccanizzazione delle operazioni di raccolta e pertanto dovrà essere dimostrata la reale possibilità di meccanizzazione dell'impianto.**

39 - D: Per il riconoscimento del punteggio Settore produttivo interessato dall'intervento: Comparti produttivi in cui vengono utilizzate: le cultivar calabresi, le cultivar italiane, le cultivar resistenti (Leccino, FS17, Lecciana, Leccio del Corno, Sant'Agostino), le piante certificate QVI si può allegare un'autocertificazione di chi presenta la domanda, dove si impegna ad acquistare piante certificate e QVI per dimostrare il requisito per la priorità?

39 - R: **L'impegno dichiarato dovrà essere coerente con il progetto presentato e sarà verificato in fase di controllo, attraverso la documentazione di acquisto e la tracciabilità del materiale vegetale.**

40 - D: Per la riconversione di impianti già esistenti ed obsoleti, è consentita la possibilità di intervenire anche nel caso in cui la Ditta dispone della concessione irrigua da parte del consorzio di bonifica con tariffa forfettaria visto che i contatori sono stati installati dallo stesso ente nell'autunno di quest'anno?

40 - R: **Sì. È consentita la riconversione di impianti irrigui esistenti e obsoleti anche nel caso in cui la ditta sia titolare di concessione irrigua rilasciata dal Consorzio di Bonifica con tariffa forfettaria, qualora i contatori siano stati installati dal Consorzio solo di recente. In tali casi, la concessione irrigua vigente costituisce titolo valido; l'adeguamento alla misurazione dei volumi sarà verificabile a regime, successivamente all'installazione e messa in esercizio dei contatori da parte dell'ente competente.**

41 - D: In caso di l'ammodernamento di impianti irrigui si può effettuare la spesa a voce di prezzario regionale agricoltura?

41 - R: **Sì, in caso di ammodernamento di impianti irrigui la spesa può essere rendicontata utilizzando le voci del Prezzario regionale dell'agricoltura, se e nella misura in cui tali voci siano coerenti con la tipologia di intervento, pertinenti e congrue rispetto all'investimento proposto**

42 - D: E' ammissibile l'acquisto di escavatori con pettine o attrezzo vibrante per la raccolta? Nel caso sia ammissibile di che tipo deve essere?

42 - R: **No, l'acquisto di escavatori (anche se equipaggiati con pettine o attrezzo vibrante) non è ammissibile a finanziamento.**

43 - D: Per la realizzazione di recinzioni su nuovo impianto, il limite del 20% è riferito al sottointervento o al totale della spesa?

43 - R: **il 20% si calcola sul totale della spesa ammissibile dell'operazione, non sul singolo sotto-intervento di recinzione.**

44 - D: Per l'ammodernamento di impianti già esistenti, si può effettuare la sola potatura e il rifinitimento in terreni che hanno una pendenza superiore al 21%?



Finanziato dall'Unione europea



PIANO STRATEGICO DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



44 - R: **Sì, nel caso di superfici con pendenza maggiore del 21% la potatura di riforma/rinfittimento sono ammissibili, purchè siano finalizzate alla meccanizzazione delle operazioni di raccolta e pertanto dovrà essere dimostrata la reale possibilità di meccanizzazione dell'impianto.**

45 - D: Per l'ammodernamento di un oliveto, con sesto disomogeneo, è prevista l'estirpazione con la possibilità di mettere in fila le piante esistenti sulla stessa particella?

45- R: **Sì, l'intervento è ammissibile se configura un effettivo ammodernamento/riqualificazione dell'oliveto e non una mera sostituzione. L'estirpazione e la riorganizzazione dell'impianto sulla medesima particella, anche mediante messa in fila delle piante, è consentita purché adeguatamente motivata nel Piano di Sviluppo Aziendale, evidenziando il miglioramento della meccanizzabilità, dell'efficienza produttiva e dell'assetto colturale. L'ammissibilità è valutata nel rispetto delle disposizioni dell'Avviso SRD01 e dei dettami di cui la Legge regionale n. 48/2012 e sue modifiche e integrazioni (n. 47/2025), in materia di corretto esercizio dell'azione amministrativa e adeguata motivazione dell'intervento.**

46 - D: Per le spese tecniche e generali, nel caso di intervento di miglioramento fondiario più acquisto di attrezzatura per la raccolta si può richiedere il 10 % + il 5 % o la soglia massima resta il 10 % quindi 5 % più 5 %?

46 - R: **Le percentuali previste (10% per miglioramento fondiario e 5% per macchine/attrezzature) non sono cumulabili oltre il tetto massimo: le spese tecniche e generali devono essere ripartite tra le diverse tipologie di intervento (vedi allegato 1).**

47 D: a seguito della pubblicazione del nuovo decreto di rettifica, si chiede cortese conferma in merito al Paragrafo 7 – “Investimenti: tipologia degli interventi ammissibili e condizioni di ammissibilità”, punto 10 (Realizzazione di strade, piazzali, dreni, capofossi e recinzioni – solo sul nuovo impianto), previsto quale completamento di un intervento di miglioramento principale entro il limite del 20% dell'intervento. In particolare, si desidera chiarire se la realizzazione dei frangivento nei nuovi impianti possa essere ricompresa tra gli interventi di miglioramento principali.

47 R: **I frangivento non possono costituire l'intervento principale del progetto; possono essere ammessi esclusivamente come intervento complementare al nuovo impianto; il loro costo rientra nel limite massimo del 20% dell'investimento complessivo previsto per le opere accessorie di completamento; devono essere adeguatamente motivati nel PSA come funzionali alla protezione dell'impianto.**

48 - D: In merito all'Avviso Pubblico SRD 01 si chiedono i seguenti chiarimenti: 1. Per chi deve effettuare l'estirpazione di piante di ulivo, alla Domanda Di Sostegno va allegata anche la richiesta di estirpazione tramite L.R. 48

48 - R: **Sì. Nel caso in cui l'intervento previsto comporti l'estirpazione di piante di ulivo, alla Domanda di Sostegno deve essere allegata la richiesta di autorizzazione ai sensi della L.R. 48/2012 e sue modifiche e integrazioni (n. 47/2025), quale documentazione attestante la conformità dell'intervento alla normativa regionale vigente. In particolare: la richiesta/autorizzazione è necessaria per dimostrare che l'estirpazione è legittima e consentita; in fase di domanda è sufficiente allegare la richiesta presentata agli uffici competenti; l'eventuale autorizzazione definitiva dovrà comunque essere acquisita prima dell'avvio dei lavori e resa disponibile in fase di controllo. In assenza di tale documentazione, l'intervento di estirpazione non può essere considerato ammissibile ai fini del sostegno.**



Finanziato dall'Unione europea



PIANO STRATEGICO
DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



49 - D: Con riferimento all'Avviso pubblico relativo all'intervento SRD01 del CSR Calabria 2023-2027, si sottopone alla Vostra attenzione il seguente quesito: relativamente al paragrafo 7. INVESTIMENTI: TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' punto 20 ACQUISTO DI TERRENI (importo max: 10% del valore complessivo dell'investimento ammissibile e nei limiti previsti dall'art. 73 co. 3 lett. c reg UE 2115/21), si chiede di sapere se sono previsti limiti in ordine al grado di parentela tra venditore ed acquirente.

49 - R: **No. L'Avviso non prevede esplicitamente limiti o divieti legati al grado di parentela tra venditore e beneficiario/acquirente del terreno. Tuttavia, l'acquisto deve avvenire nel rispetto dei principi generali di: assenza di conflitto di interessi; trasparenza e tracciabilità dell'operazione; congruità del prezzo di acquisto, che deve essere in linea con i valori di mercato. In particolare: l'operazione deve essere formalizzata con atto pubblico notarile regolarmente registrato e trascritto; il prezzo deve risultare giustificato e non superiore al valore di mercato, anche ai fini delle verifiche istruttorie e dei controlli; non devono configurarsi operazioni simulate o elusive finalizzate ad aggirare le regole di ammissibilità della spesa. Pertanto, l'acquisto di terreni tra soggetti legati da rapporti di parentela non è vietato, ma resta subordinato alla verifica dell'effettività dell'operazione e della congruità economica, nel rispetto del limite massimo del 10% dell'investimento ammissibile previsto dal bando. Una volta formalizzato l'acquisto il terreno dovrà essere inserito nel proprio fascicolo aziendale.**

50 - D: **La realizzazione del frangivento è consentita esclusivamente per nuovi impianti o anche per oliveti già esistenti?**

50 - R: La realizzazione di frangivento è ammissibile esclusivamente in relazione ai nuovi impianti olivicoli. Ai sensi del Paragrafo 7 dell'Avviso SRD01, i frangivento rientrano tra le opere accessorie di completamento degli interventi di nuovo impianto e possono essere finanziati solo se strettamente funzionali alla protezione del nuovo oliveto. Pertanto: sono ammissibili solo se collegati a un nuovo impianto; non sono ammissibili se riferiti a oliveti già esistenti o come intervento autonomo; devono rientrare nel limite massimo del 20% dell'investimento complessivo previsto per le opere accessorie. In assenza di un nuovo impianto olivicolo, la spesa per frangivento non è riconoscibile ai fini del contributo.

51 - D: Qualora l'intervento non richieda il rilascio di autorizzazioni, concessioni o nulla osta, il punteggio relativo all'immediata cantierabilità dell'operazione sarà comunque attribuito?

51 - R: **Sì. Il punteggio relativo all'immediata cantierabilità è attribuibile anche nel caso in cui l'intervento non richieda alcun titolo abilitativo, autorizzazione, concessione o nulla osta.**

52 -D: Per dimostrare il possesso della priorità relativa all'utilizzo di cultivar calabresi, italiane, resistenti e/o piante certificate QVI/UE/CAC, ai fini dell'attribuzione del punteggio e/o del criterio di ammissibilità è sufficiente allegare una Dichiarazione dove il beneficiario attesta che si impegnerà ad acquistare cultivar calabresi, italiane, resistenti e/o piante certificate QVI/UE/CAC?

52 - R: **No. La sola dichiarazione di impegno del beneficiario non è sufficiente per l'attribuzione del punteggio né per la verifica del criterio di ammissibilità. Ai fini dell'istruttoria, è necessario che la scelta varietale e l'utilizzo di materiale certificato risultino: chiaramente indicati nel progetto e nel Piano di Sviluppo Aziendale (PSA); supportati da documentazione tecnica (es. relazione del tecnico, elenco varietà utilizzate); coerenti con le finalità dell'intervento. La prova definitiva del rispetto dell'impegno dovrà comunque essere fornita in fase di realizzazione e rendicontazione dell'investimento, mediante: fatture di acquisto delle piante; certificazioni vivaistiche attestanti la categoria QVI/UE/CAC e lo stato sanitario; eventuali etichette e**



Finanziato dall'Unione europea



PIANO STRATEGICO DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



documenti di accompagnamento del materiale vegetale, a pena della perdita del relativo punteggio assegnato con conseguente possibile esclusione dal finanziamento ottenuto.

53 - D: Per l'acquisizione di hardware e di software ai fini della corretta ammissibilità della spesa è necessario allegare tre preventivi?

53 - R: **Sì. Per l'acquisto di hardware e software la spesa è valutata a costo reale e, pertanto, ai fini della dimostrazione della congruità economica, è necessario allegare tre preventivi comparabili di fornitori diversi e indipendenti, come previsto dal bando per le spese non soggette a costi standard. I preventivi devono: riferirsi a beni con caratteristiche tecniche equivalenti; essere datati e firmati dai fornitori; consentire di individuare chiaramente l'offerta economicamente più vantaggiosa a parità di caratteristiche.**

54 - D: E' POSSIBILE FARE NUOVI IMPIANTI DI ULIVETO SU TERRENI DICHIARATI SUL FASCICOLO AZIENDALE A PASCOLI POLIFITA ?

54 - R: **Sì, l'intervento è ammissibile, in quanto il bando prevede esplicitamente il sostegno per la realizzazione di nuovi impianti del comparto olivicolo. Tuttavia, l'ammissibilità è subordinata al rispetto di rigorose condizioni tecniche e ambientali: Esclusione per terreni idromorfi, e terreni saldi. Per questi ultimi si dovrà essere già in possesso dell'autorizzazione per la rimessa in coltura, che dovrà essere allegata alla domanda di aiuto.**

55 - D: una giovane imprenditrice, già tra i soggetti ammessi in graduatoria provvisoria concernente SRE01 -INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI 2025, puo' partecipare anche a tale intervento SRD01 ed eventualmente realizzare e portare avanti entrambi i progetti?

55 - R: **Sì, è possibile ma non deve esserci sovrapposizione fra le due proposte progettuali.**

56 - D: Essendo già iscritta all'inps come IAP SOTTO CONDIZIONE, ha diritto al punteggio ulteriore di IAP ai fini della graduatoria?

56 - R: **No. Il punteggio IAP è riconosciuto solo se la qualifica di IAP è pienamente perfezionata e regolarmente posseduta alla data di presentazione della domanda.**

57 - D: Nel caso di una giovane imprenditrice già ammessa a SRE01 – Primo insediamento, che in fase di domanda aveva dichiarato che oltre il 50% delle superfici condotte ricadeva in zona svantaggiata e/o montana, si chiede:

- Se, con l'acquisto e/o l'affitto di nuovi terreni necessari alla partecipazione all'intervento SRD01 (comparto olivicolo), la superficie complessiva in fascicolo dovesse cambiare e la quota in zona ordinaria diventasse prevalente (quindi >50% in zona ordinaria), questo potrebbe compromettere il mantenimento dei requisiti di SRE01 e determinare riduzioni o decadenza del sostegno?
- Se l'eventuale incremento della Produzione Standard complessiva dovuto ai nuovi terreni/nuovi interventi (SRD01) possa incidere sul punteggio o sulle condizioni del progetto SRE01 già ammesso, fino a comprometterlo o farlo decadere.

57 - R: **L'incremento della Produzione Standard o la prevalenza aziendale relativamente alla zona svantaggiata non comporta di per sé decadenza, in quanto entrambe sono calcolate alla data di presentazione della DDA SRE01 e sono legate al relativo Piano di Sviluppo Aziendale.**

58 - D: se la giovane imprenditrice ha anche previsto la piantagione di nuovi uliveti nell'intervento SRE01 per il primo insediamento, può ora effettuare ulteriori nuovi impianti di uliveti in altre particelle catastali di terreni differenti rispetto a quelle già inserite ed indicate nel progetto di



Finanziato dall'Unione europea



PIANO STRATEGICO DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



primo insediamento e di conseguenza poter partecipare a tale intervento SRD01 del comparto olivicolo?

58 - R: **Sì. La realizzazione di ulteriori nuovi impianti olivicoli su particelle diverse da quelle previste nel progetto di primo insediamento è ammissibile e compatibile con l'intervento SRD01, fermo restando che se sono stati ottenuti punteggi relativi alla prevalenza aziendale (svantaggiate/montane) che hanno determinato la finanziabilità della SRE01 in sede di verifica venendo meno tale situazione potrebbe decadere la suddetta finanziabilità.**

59 - D: l'acquisto e/o il fitto dei terreni su cui attuare l'intervento SRD01 per il comparto olivicolo potrebbe avvenire inizialmente dietro sottoscrizione di impegno e successivamente alla pubblicazione della graduatoria procedere all'acquisto e/o affitto? oppure devono essere acquistati e/o affittati ed essere già presenti nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda?

59 - R: **I terreni oggetto dell'intervento devono essere nella piena disponibilità del richiedente ed essere già inseriti nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di sostegno. La sola sottoscrizione di un impegno all'acquisto o al fitto non è sufficiente ai fini dell'ammissibilità dell'intervento.**

60 - D: Considerando che la realizzazione di una recinzione richiede la presentazione di una SCIA, il possesso di tale titolo abilitativo al momento della domanda garantisce l'attribuzione del punteggio previsto dal criterio P08?

60 - R: **SI. Il possesso della SCIA o di altro titolo abilitativo edilizio al momento della presentazione della domanda legittima la richiesta del punteggio per l'attribuzione del punteggio previsto dal criterio P08.**

61 - D: In riferimento al Piano Aziendale, si richiede se sia ammissibile l'acquisto di un escavatore immatricolato come mezzo agricolo equipaggiato con un braccio scuotitore per finalità legate alla raccolta. Tale configurazione può essere considerata pertinente agli investimenti agricoli previsti? Eventualmente quanto sarebbe la dimensione massima ammissibile per la macchina?

61 - R: **No. Nell'ambito dell'avviso, l'acquisto di un escavatore, anche se immatricolato come mezzo agricolo ed equipaggiato con braccio scuotitore, non è ammissibile.**

62 - D: Un'azienda beneficiaria deve presentare un progetto di investimento a valere sul bando emarginato in oggetto, avendo in conduzione alcune particelle in fitto con regolare contratto caricato sul proprio Fascicolo aziendale; si chiede se è necessario e/o obbligatorio la produzione di dsan assenso del proprietario delle particelle in fitto alla realizzazione dell'investimento in parola, sebbene su di esse non è previsto alcun intervento puntuale

62 - R: **No. La dichiarazione di assenso del proprietario non è richiesta per le particelle condotte in affitto, il quale deve avere una durata di almeno 7 anni dalla data di presentazione della domanda di aiuto.**

63 - D: Per l'ottenimento del punteggio p01 è necessario allegare una relazione tecnica asseverata secondo la legge 48/2012 per la realizzazione di interventi puntuali in funzione dell'olivicoltura eroica ?

O sono sufficienti le foto geolocalizzate e la descrizione progettuale del tecnico che attestano lo stato di olivicoltura eroica : terrazzamenti con pendenza, piante in stato di abbandono e dunque da mantenere / valorizzare / recuperare , muretti a secco da ripristinare.

(La domanda si basa sul fatto che dovendo intervenire su piante abbandonate la differenza con la potatura di riforma, per cui viene richiesto la relazione tecnica, è labile)



Finanziato dall'Unione europea



PIANO STRATEGICO
DELLA PAC

IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



63 - R: Ai fini dell'attribuzione del punteggio P01, non è richiesta la presentazione di una relazione tecnica asseverata ai sensi della L.R. 48/2012, salvo che l'intervento proposto configuri espressamente una potatura di riforma ai sensi della normativa regionale vigente. Per il riconoscimento del punteggio relativo all'olivicoltura eroica, è sufficiente allegare: documentazione fotografica geolocalizzata, idonea a dimostrare le condizioni oggettive dell'area (pendenze elevate, terrazzamenti, muretti a secco, difficoltà di meccanizzazione); una relazione tecnica descrittiva a firma del professionista incaricato, che illustri lo stato di abbandono o degrado dell'oliveto e la finalità degli interventi di recupero, mantenimento e valorizzazione.

La relazione asseverata L.R. 48/2012 modificata con L.R. 47/2025 diviene invece obbligatoria esclusivamente nei casi in cui l'intervento preveda potatura di riforma in senso stretto, così come definita dalla normativa regionale, e non per interventi di recupero ordinario o valorizzazione di oliveti in contesti di olivicoltura eroica.

64 - D: Per la realizzazione delle recinzioni e l'ottenimento dei 4 punti di cantierabilità bisogna mandare la Cila al comune o vanno solo inseriti i prezzi standard nel computo metrico con descrizione dell'intervento del tecnico ?

64 - R: Il punteggio è assegnato se alla domanda di aiuto sono allegati tutti i titoli abilitativi, autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati

65 - D: Nel caso di impianto di irrigazione per sub-irrigazione a goccia, essendo diversa la tipologia di irrigazione bisogna utilizzare sempre il costo standard oppure si possono utilizzare le voci di computo metrico?

65 - R: L'avviso pubblico prevede l'applicazione del costo standard (UCS) per gli impianti di irrigazione a goccia. Tale modalità si applica anche agli impianti realizzati in sub-irrigazione, in quanto basati sul medesimo principio di distribuzione localizzata dell'acqua. Le componenti dell'impianto che non rientrano nel costo standard (quali linee principali, sistemi di filtrazione, automazione e altri elementi tecnologici) devono invece essere rendicontate come costi reali, secondo prezzo o mediante acquisizione di tre preventivi, come previsto dal bando

66 - D: Qualora un progetto risulti immediatamente cantierabile, in quanto non soggetto al rilascio di autorizzazioni, è prevista l'attribuzione del relativo punteggio?

66 - R: Sì, l'attribuzione del punteggio è prevista nell'ambito del criterio P08 – Caratteristiche del progetto di investimento, a condizione che la cantierabilità immediata sia dimostrabile documentalmente. Il punteggio è riconosciuto esclusivamente ai progetti per i quali il richiedente dispone e allega alla domanda di sostegno tutti i titoli abilitativi necessari (autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati) che consentano l'avvio immediato degli interventi.

67 - D: Con riferimento alle superfici servite da rete irrigua consortile che non hanno mai usufruito del servizio, quale documentazione è richiesta ai fini della dimostrazione: è sufficiente una certificazione attestante che l'area è servita dalla rete irrigua consortile o è necessario produrre ulteriore documentazione?

67 - R: Ai fini dell'istruttoria, è necessaria la certificazione rilasciata dal consorzio che attesti che l'area oggetto d'intervento usufruisce della rete idrica consortile.

68 - D: Nel caso in cui un'azienda realizzi investimenti finalizzati al miglioramento e al rifittimento dell'oliveto, l'acquisto delle macchine agricole deve rispettare il limite del



Finanziato dall'Unione europea



PIANO STRATEGICO
DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



50% dell'importo dei lavori effettuati sull'uliveto oppure esclusivamente il massimale massimo previsto pari a 150.000 euro?

68 - R: Sì, nel caso di investimenti di miglioramento fondiario deve essere rispettato il limite del 50% di spesa da destinare a acquisto di macchine e attrezzature agricole.

69 - D: Nella riqualificazione del comparto olivicolo è ammesso il rinfittimento o interfilari dove il sesto d'impianto attuale è di mt. 12x12 con densità di piante/ha pari a 69 pp/ha?

69 - R: Sì, è ammesso.

70 - D: Nel presente bando è prevista la possibilità di ristrutturare un fabbricato per la conservazione dei prodotti, vorrei sapere se con la ristrutturazione è possibile effettuare DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE del fabbricato da ristrutturare.

70 - R: No, la demolizione e ricostruzione del fabbricato non è ammessa.

Il bando consente esclusivamente interventi di ristrutturazione/miglioramento o messa a norma di fabbricati esistenti destinati alla lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e conservazione dei prodotti derivanti dalla produzione olivicola

71 - D: Nel caso di domande presentate da soggetti in forma associata, il punteggio relativo al criterio P01 – Finalità specifiche degli interventi è attribuito con riferimento al progetto nel suo complesso o in relazione al singolo intervento realizzato da ciascun soggetto aderente?

In particolare si chiede se il punteggio è riconosciuto qualora dal piano aziendale e dall'accordo tra le parti emerga chiaramente che le finalità previste dal criterio P01 siano complessivamente perseguite e realizzate attraverso l'insieme degli interventi programmati, anche se non tutti i soggetti associati realizzano direttamente la medesima tipologia di intervento. Resta fermo che le finalità dichiarate devono risultare coerenti con il piano aziendale, con l'accordo tra le parti e con gli impegni assunti dai soggetti aderenti.

Esempi:

- Qualora la realizzazione del sito di e-commerce sia prevista in capo al solo soggetto referente (OP o cooperativa), che commercializza i prodotti per conto dei soci, il progetto potrà comunque beneficiare del punteggio previsto dal criterio P01?
- Analogamente, qualora la maggioranza dei soggetti aderenti realizzi interventi di riconversione o riqualificazione di oliveti secolari, il punteggio relativo a tale finalità potrà essere riconosciuto all'intero progetto?

71 - R: Nel caso di domande presentate da soggetti in forma associata, il punteggio relativo al criterio P01 è attribuito con riferimento al progetto nel suo complesso e non al singolo intervento realizzato da ciascun aderente.

72 - D: Con riferimento al criterio di selezione P03 – Localizzazione territoriale degli investimenti, si chiede inoltre di chiarire, nel caso di domande presentate da soggetti in forma associata, come debba essere attribuito il punteggio qualora gli investimenti siano localizzati in ambiti territoriali differenti tra le aziende partecipanti al progetto. In particolare, si chiede di specificare se il punteggio P03 debba essere:

- attribuito sulla base della localizzazione prevalente degli investimenti a livello di progetto associato?
- determinato applicando un criterio di maggioranza delle aziende coinvolte



Finanziato dall'Unione europea



PIANO STRATEGICO DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



72 - R: Nel caso di domande presentate da soggetti in forma associata, il punteggio relativo al criterio P03 è riferito alla totalità dell'area interessata ed è attribuito per come previsto dalle diverse voci del criterio stesso.

73 – D: Con riferimento al criterio di selezione P04 – Caratteristiche del soggetto richiedente, ed in particolare alle voci di punteggio relative al possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), Coltivatore Diretto (CD) o Datore di lavoro agricolo, si chiede di chiarire, nel caso di domande presentate da soggetti in forma associata (OP/Cooperative), quale sia la corretta modalità di attribuzione del punteggio.

In particolare, si chiede di confermare se il punteggio previsto per tali voci:

- sia attribuito alla domanda unica dell'OP/Cooperativa qualora il requisito (IAP, CD o Datore di lavoro agricolo) sia posseduto dalla maggioranza dei partecipanti al progetto associato.

73 – R: No. Il punteggio previsto dal criterio P04 non è attribuibile sulla base della maggioranza dei partecipanti al progetto associato. Nel caso di domande presentate da OP o Cooperative, il possesso dei requisiti di IAP, CD o Datore di lavoro agricolo deve essere valutato con riferimento al soggetto richiedente, ossia all'entità giuridica che presenta la domanda di sostegno, secondo quanto risultante: dallo statuto e dall'atto costitutivo; dalla qualifica agricola riconosciuta all'associazione/cooperativa ai sensi della normativa vigente. Il punteggio non può essere attribuito sulla base del possesso del requisito da parte della sola maggioranza dei soci o partecipanti, qualora tale requisito non sia riconducibile direttamente al soggetto richiedente (OP/Cooperativa)

74 – D: Nel caso di domande presentate da soggetti in forma associata, il punteggio relativo al criterio P07 – Finalità specifiche degli interventi è attribuito con riferimento al progetto nel suo complesso o in relazione al singolo intervento realizzato da ciascun soggetto aderente?

In particolare si chiede se il punteggio è riconosciuto qualora dal piano aziendale e dall'accordo tra le parti emerga chiaramente che le finalità previste dal criterio P07 siano complessivamente perseguite e realizzate attraverso l'insieme degli interventi programmati, anche se non tutti i soggetti associati realizzano direttamente la medesima tipologia di intervento. Resta fermo che le finalità dichiarate devono risultare coerenti con il piano aziendale, con l'accordo tra le parti e con gli impegni assunti dai soggetti aderenti.

74 – R: Nel caso di domande presentate da soggetti in forma associata, il punteggio relativo al criterio P07 è attribuito con riferimento al progetto nel suo complesso.

Il punteggio è riconoscibile qualora dal Piano Aziendale e dall'accordo tra le parti emerga chiaramente che le finalità ambientali previste dal criterio P07 siano complessivamente perseguite e realizzate attraverso l'insieme coordinato degli interventi programmati, anche se non tutti i soggetti associati realizzano direttamente la medesima tipologia di intervento.

75 – D: Nel paragrafo 7 si parla di "realizzazione di nuovi oliveti intensivi e ad alta densità". Esiste una densità considerata minima al di sotto della quale viene a mancare il requisito di intensività?

75 – R: Il requisito di intensività deve essere valutato in coerenza con la tabella dei costi standard, che individua implicitamente una densità minima di piante/ha per la realizzazione dei nuovi oliveti intensivi e ad alta densità.

76 – D: Per la determinazione della spesa ammissibile nelle recinzioni si possono utilizzare le voci del Prezziario Regionale Agricoltura o devono essere necessariamente determinate secondo i costi standard?

76 – R: NO, deve essere utilizzato il costo standard per come previsto dall'avviso.

77– D: La spesa relativa alle recinzioni può eccedere il 20% delle spese totali previste?



Finanziato dall'Unione europea



PIANO STRATEGICO DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



77 – R: NO, trattasi di opera accessoria il cui limite non può eccedere il 20%.

78 – D: Per il riconoscimento del punteggio Settore produttivo interessato dall'intervento: Comparti produttivi in cui vengono utilizzate: le cultivar calabresi, le cultivar italiane, le cultivar resistenti (Leccino, FS17, Lecciana, Leccio del Corno, Sant'Agostino), le piante certificate QVI si può allegare un'autocertificazione di chi presenta la domanda, dove si impegna ad acquistare piante certificate e QVI per dimostrare il requisito?

78 – R: Vedi risposta FAQ n 52 dell'attuale blocco.

79 – D: Se un'azienda vuole partecipare al bando per la realizzazione di un nuovo impianto di oliveto di 10 ettari della particella X, e il terreno su cui verrà realizzato si trova in parte (3 ettari) con pendenza superiore al 21%, o in base alla carta dei suoli della Regione Calabria su terreno idromorfo, può realizzare il nuovo impianto nella parte dei 7 ettari del terreno non rientrante nella pendenza superiore al 21% e/o idromorfa?

79 – R: Si può realizzare.

80 - D: In riferimento al Bando settore Olivicolo si chiede di poter chiarire: Gli impianti di irrigazione a goccia per come previsto da bando vanno a costo standard. Pertanto, le linee principali, i filtri e le automazioni sono da considerarsi a parte?

80 -R: Il costo standard previsto dal bando per gli impianti di irrigazione a goccia riguarda esclusivamente le componenti strettamente riconducibili alla distribuzione localizzata (ali gocciolanti e relativi accessori). Le linee principali, le stazioni di filtrazione, i sistemi di automazione e ogni ulteriore componente tecnologica o strutturale dell'impianto non rientrano nel costo standard e devono pertanto essere rendicontati come spesa separata, secondo le modalità previste per i costi reali (prezzario o tre preventivi).

81 - D: Con riferimento all'intervento relativo all'acquisto del frantoio aziendale", si rappresenta la seguente fattispecie:

- l'azienda ha posseduto in passato un frantoio aziendale, installato nell'anno 1995;
- tale impianto risulta tecnologicamente obsoleto e non più conforme agli standard attuali;
- il frantoio non è operativo da almeno due campagne olearie;
- l'azienda non svolge attualmente attività di molitura;
- risultano soddisfatti tutti gli altri requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso.

Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di confermare se l'intervento di acquisto di un nuovo frantoio aziendale possa essere considerato ammissibile, non configurandosi come mera sostituzione di un impianto funzionante, bensì come ripristino/introduzione di una capacità produttiva oggi assente, in coerenza con le finalità della misura.

81 - R: Nel bando è prevista l'ammodernamento di frantoi esistenti e operanti o l'ex novo per aziende con superficie olivetata di almeno 30 ha in cui il titolo di disponibilità sia di almeno 12 anni dalla data di presentazione della DDA.



Finanziato dall'Unione europea



PIANO STRATEGICO
DELLA PAC

IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



82 - D: Considerato che il costo complessivo di un frantoio di nuova generazione può risultare superiore al massimale di spesa rendicontabile previsto dall'Avviso, si chiede di chiarire quanto segue:

- se l'intervento possa avere un valore complessivo superiore al limite massimo di spesa ammissibile a contributo, fermo restando il rispetto del tetto di rendicontazione stabilito dal bando;
- se i costi eccedenti la quota rendicontabile possano essere inclusi nel Piano di Sviluppo Aziendale, pur rimanendo esclusi dalla rendicontazione e dal contributo, anche qualora facenti parte del medesimo ordine o fornitura del nuovo frantoio;
- se tale impostazione sia compatibile con la possibilità, per la quota di spesa non rendicontata sul presente Avviso, di accedere ad altre misure agevolative, nel rispetto delle norme sul cumulo degli aiuti.

82 - R: **L'intervento richiesto ovvero l'acquisto del frantoio può essere finanziato anche se il costo supera il tetto massimo di spesa previsto dal bando, i costi eccedenti possono essere inclusi nel piano aziendale e restano a totale carico del beneficiario che dovrà tracciare l'intera spesa sostenuta che sarà riconosciuta nel rispetto del tetto massimo di investimento ammissibile. Non vi è la possibilità di cumulo con altre forme di aiuto finanziario.**

83 - D: Si prega di chiarire se macchine e attrezzature rientranti nei punti 13 e 18 degli investimenti ammissibili, rientrano tra le macchine e le attrezzature riportate nel punto 12 e quindi nella limitazione di spesa prevista da quest'ultimo punto? Nello specifico se l'azienda acquista una trincia o un atomizzatore (ATTREZZATURE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE) vanno computate nel calcolo relativo alla limitazione del punto 12? Stesso discorso per la sostituzione per es di uno scuotitore obsoleto e presente nel fascicolo aziendale aggiornato con un modello che rispetta le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e inquinamento ambientale (SOSTITUZIONE DI MEZZI)?

83 - R: **SI. Resta fermo il limite del 50% sia nel primo che nel secondo caso.**